



COMUNICATO STAMPA n. 194/24

Lussemburgo, 19 novembre 2024

Sentenze della Corte nelle cause C-808/21 | Commissione/Repubblica ceca e C-814/21 |
Commissione/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico)

Cittadinanza dell'Unione: negare ai cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza esserne cittadini il diritto di divenire membri di un partito politico viola il diritto dell'Unione

Imponendo tale requisito di cittadinanza, la Repubblica ceca e la Polonia non garantiscono la parità di trattamento con i loro cittadini per quanto riguarda l'esercizio effettivo del diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee

Il diritto dell'Unione conferisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ed europee ai cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza. L'esercizio effettivo di tale diritto richiede che tali cittadini possano avere pari accesso ai mezzi di cui dispongono i cittadini di tale Stato membro per esercitare questo stesso diritto. Considerato che l'appartenenza a un partito politico contribuisce sostanzialmente all'esercizio dei diritti elettorali conferiti dal diritto dell'Unione, la Corte di giustizia ritiene che la Repubblica ceca e la Polonia abbiano violato tale diritto negando ai cittadini dell'Unione che risiedono in tali Stati membri senza esserne cittadini il diritto di divenire membri di un partito politico. La loro adesione ad un partito politico non è tale da pregiudicare l'identità nazionale della Repubblica ceca o della Polonia.

Le normative ceca e polacca conferiscono il diritto di divenire membri di un partito politico soltanto ai cittadini nazionali. Di conseguenza, secondo la Commissione europea, i cittadini dell'Unione che risiedono in tali Stati membri senza averne la cittadinanza non possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, sancito dal diritto dell'Unione, alle stesse condizioni dei cittadini cechi e polacchi.

Ritenendo che tale rifiuto costituisca una disparità di trattamento in base alla cittadinanza, vietata dal diritto dell'Unione ¹, la Commissione ha adito la Corte di giustizia proponendo due ricorsi per inadempimento rispettivamente contro la Repubblica ceca e la Polonia ².

La Corte accoglie tali ricorsi e constata l'inadempimento da parte di questi due Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza dei Trattati.

Essa rileva che **l'esercizio effettivo dei diritti elettorali alle elezioni comunali ed europee**, garantiti dal diritto dell'Unione, **esige che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza abbiano pari accesso ai mezzi di cui dispongono i cittadini di tale Stato membro per esercitare in maniera effettiva questi stessi diritti.**

I partiti politici svolgono infatti un ruolo fondamentale nel sistema di democrazia rappresentativa, il quale concretizza il valore della democrazia su cui l'Unione segnatamente si fonda. Di conseguenza, **il divieto di appartenere a un partito politico pone tali cittadini dell'Unione in una situazione sfavorevole rispetto a quella dei cittadini cechi e polacchi in materia di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee.** Infatti,

l'elezione di questi ultimi è favorita in particolare dal fatto che essi possono essere membri di un partito politico che dispone di strutture organizzative e di risorse umane, amministrative e finanziarie per sostenere la loro candidatura. Inoltre, il fatto di appartenere a un partito politico costituisce uno dei criteri che orientano la scelta degli elettori.

Tale disparità di trattamento, vietata dal diritto dell'Unione, non può essere giustificata da motivi attinenti al rispetto dell'identità nazionale. Infatti, il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di riconoscere ai cittadini dell'Unione interessati il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni nazionali né vieta loro di limitare il ruolo di tali cittadini all'interno di un partito politico nel contesto di tali elezioni.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-808/21](#), [C-814/21](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Ossia l'articolo 22 TFUE, ai sensi del quale ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

² Il ricorso diretto contro la Repubblica ceca si estende anche al divieto, imposto ai cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato membro e non ne possiedono la cittadinanza, di divenire membri di un movimento politico.